



GUALA CLOSURES S.p.A.

**ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE IN
MATERIA DI COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023**

ALESSANDRIA – 10 MARZO 2021

INDICE

| | |
|--|----|
| INTRODUZIONE..... | 3 |
| 1. ATTUALE CONTESTO DI GOVERNANCE DI GUALA CLOSURES..... | 3 |
| 2. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CDA..... | 4 |
| 3. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CDA..... | 4 |
| 4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE..... | 6 |
| 5. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE..... | 7 |
| 6. EQUILIBRIO DI GENERE..... | 8 |
| 7. INDIPENDENZA..... | 8 |
| 8. ONORABILITÀ..... | 9 |
| 9. CUMULO DI INCARICHI..... | 10 |



INTRODUZIONE

Guala Closures S.p.A. ("Guala Closures" o la "Società") aderisce al Codice di *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana e adottato in data 31 gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice"), il quale prevede, all'art. 4 Raccomandazione n. 23, che l'organo di amministrazione di una società quotata, in vista di ogni suo rinnovo, esprima un orientamento sulla sua composizione ottimale in termini quantitativi e qualitativi.

L'organo di amministrazione uscente di Guala Closures S.p.A. (di seguito il "**Consiglio di Amministrazione**") esprime i predetti orientamenti tenuto conto degli esiti della propria autovalutazione riferita all'esercizio 2020 (di seguito "**Autovalutazione**").

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'opportunità di non costituire al proprio interno un Comitato Nomine, in linea, peraltro, con altri emittenti STAR. Il presente documento è stato quindi redatto, discusso e deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Guala Closures riunitosi in data 10 marzo 2021.

Tutto ciò premesso, in vista del rinnovo dell'organo amministrativo per il triennio 2021-2023, il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures intende esprimere le seguenti indicazioni all'Assemblea dei Soci.

1. ATTUALE CONTESTO DI GOVERNANCE DI GUALA CLOSURES

Il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures, nominato in carica in data 28 giugno 2018 con efficacia dal 6 agosto 2018, terminerà il proprio mandato con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 da parte dell'Assemblea.

Al fine di esprimere il proprio orientamento in merito alla composizione ottimale dell'organo di amministrazione di Guala Closures per il triennio 2021-2023, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto considerato:

- I Principi e le Raccomandazioni di cui agli Artt. 2 e 4 del Codice con particolare riferimento a: *i*) trasparenza del procedimento di nomina; *ii*) composizione che garantisca adeguata competenza e professionalità da parte dei suoi membri; *iv*) applicazione di criteri di diversità, anche di genere; *v*) opportuna attenzione al cumulo degli incarichi;
- le indicazioni emerse dall'Autovalutazione, con specifico riferimento all'apposita sezione del questionario dedicata agli orientamenti relativi alle nuove nomine;



- l'opportunità di confermare una significativa presenza di Amministratori Indipendenti;
- la presenza di figure con esperienza manageriale formatesi all'interno del Gruppo;
- l'evoluzione della *governance* in funzione del costante sviluppo della Società e di ampliamento degli orizzonti dell'attività del Gruppo Guala Closures.

2. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CDA

Lo Statuto Sociale di Guala Closures prevede, all'art. 11, che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, deliberato dall'Assemblea, non minore di otto e non superiore a quindici.

Il Codice non indica un numero ideale per la composizione dei consigli di amministrazione degli emittenti quotati. L'analisi condotta dal Consiglio di Amministrazione ha quindi ritenuto che la composizione ottimale dell'organo di amministrazione di Guala Closures debba essere determinata in considerazione della dimensione della Società e dell'impegno richiesto ai singoli amministratori, anche in funzione del numero dei comitati interni che, nell'ultimo triennio, sono stati due: Comitato Remunerazione e Comitato Controllo e Rischi. Entrambi i comitati, peraltro, composti da tre amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti. Al Comitato Controllo e Rischi sono state altresì demandate le funzioni di Comitato Parti Correlate.

Alla luce di quanto precede, in vista del rinnovo dell'organo di amministrazione in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, tenuto altresì conto della crescita costante della Società e dell'esito dell'Autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione ritiene di indicare all'Assemblea l'adozione di un organo di amministrazione composto da **nove componenti**.

3. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CDA

Il Codice raccomanda che la composizione dell'organo di amministrazione sia composto da amministratori esecutivi e non esecutivi, dotati della professionalità e delle competenze adeguate al compito che sono chiamati a svolgere. Il Principio VI dell'Art. 2 del Codice prevede che il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi siano tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari, garantendo al contempo un adeguato monitoraggio sulla gestione della Società. Inoltre, la Raccomandazione 5, Art. 2 del Codice, stabilisce



che l'organo di amministrazione comprenda almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Per quanto concerne le caratteristiche generali e personali dei componenti, il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures propone all'Assemblea che nella formulazione degli orientamenti per la composizione dell'organo di amministrazione di prossima nomina consideri che:

- A. vi sia un'equilibrata combinazione di profili, attitudini ed esperienze industriali e manageriali, sviluppate, in primo luogo, nel settore produttivo in cui la Società opera;
- B. vi siano almeno 3 amministratori non esecutivi indipendenti, al fine di consentire un'adeguata e proficua distribuzione degli incarichi derivanti anche dai singoli comitati (in particolare Comitato Remunerazione e Comitato Controllo e Rischi);
- C. siano tenuti in debita considerazione il cumulo degli incarichi e la disponibilità di tempo che i singoli candidati alla carica di amministratore possono garantire nell'esercizio dell'incarico affidato loro.

La *seniority* media dei componenti dell'organo di amministrazione deve essere adatta alla crescita di tutti gli Amministratori compresi quelli di minore esperienza, garantendo inoltre la possibilità di affrontare, con adeguate competenze ed esperienza, le possibili sfide che si potrebbero incontrare nel corso del mandato. Guala Closures ritiene un importante valore la presenza di diverse fasce di età degli Amministratori in carica.

In aggiunta alle competenze professionali, si raccomanda inoltre di tenere in opportuna considerazione anche talune caratteristiche attitudinali, le c.d. *soft skills*, quali:

- a) capacità di assumere decisioni in maniera tempestiva ed informata, con buon senso e capacità di giudizio;
- b) capacità di comunicare con chiarezza e trasparenza, partecipando attivamente alle riunioni e incoraggiando il confronto e il dialogo con gli altri partecipanti;
- c) capacità di sviluppare una visione pragmatica degli sviluppi futuri e di tradurla in obiettivi a lungo termine, considerando i rischi a cui l'impresa è esposta ed adottando le misure appropriate per la loro gestione.



Va tenuto conto del fatto che l'attuale Consiglio di Amministrazione esprime una forte esperienza manageriale ed imprenditoriale, garantendo al contempo la presenza di profili altamente qualificati in diversi campi con un particolare *focus* alle materie economiche, finanziarie e regolatorie. Pertanto, si ritiene che tale composizione sia da replicare in termini di assetto e distribuzione delle competenze anche nel Consiglio di prossima nomina.

4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ai sensi dello Statuto, la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una **quota di partecipazione al capitale sociale almeno pari al 2,5%**, come da Determinazione della Consob n. 44 del 29 gennaio 2021. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario, nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione delle liste del Consiglio di Amministrazione e sulle caratteristiche di dette liste, si rimanda all'avviso di convocazione dell'Assemblea e alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, quest'ultima redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi



dell'art. 125-ter del TUF, che saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

5. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.



Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del Codice, l'organo amministrativo richiede a chi presenta una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dall'organo di amministrazione, con riferimento ai criteri di diversità presenti nel Codice oltre che di indicare il proprio candidato alla presidenza dell'organo amministrativo.

6. EQUILIBRIO DI GENERE

L'art. 147-ter, comma 1-ter, Testo Unico Finanza, come modificato dalla legge n. 160 del 2019, prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il **genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti** e tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi.

Ai sensi dell'art. 11.12 dello Statuto, qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), si applicheranno, nell'ordine, i meccanismi di sostituzione di seguito indicati:

- a) i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere;
- b) nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

7. INDIPENDENZA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter del TUF e dall'art. 2 del Codice, è necessario che almeno 2 dei componenti dell'organo di amministrazione eletto possiedano i requisiti di indipendenza stabiliti all'art. 148, comma 3, del Testo Unico Finanza e dall'art. 2, Raccomandazione n. 5, del Codice.



L'organo di amministrazione valuterà l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale. All'art. 2, Raccomandazione n. 7 del Codice sono previste circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore. Tali circostanze devono essere tenute presente e verificate con riferimento a ciascun amministratore non esecutivo.

Per quanto rileva ai fini del presente documento, la presenza nell'organo di amministrazione di amministratori qualificabili come indipendenti è ritenuta una soluzione idonea a garantire la composizione degli interessi dell'intera compagine sociale, sia degli azionisti di maggioranza sia di minoranza. Una significativa presenza nell'organo di amministrazione di componenti che possano qualificarsi come indipendenti consentirebbe, inoltre, al Consiglio stesso di poter scegliere i componenti dei propri Comitati interni tra un più ampio numero di Amministratori, potendo quindi scegliere tra coloro che saranno ritenuti più adatti ad essere individuati come componenti di ciascun comitato in base alle competenze di ciascuno di essi e non soltanto sulla base del criterio dell'indipendenza.

Si ricorda infatti che in conformità a quanto previsto dal Codice e dai regolamenti di funzionamento dei comitati sinora istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione (Comitato Controllo e Rischi e Comitato Remunerazione), tali comitati devono essere composti da tre amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures ritiene che una composizione adeguata dell'organo di amministrazione per le finalità sopra individuate sia garantita dalla presenza di **almeno 3 amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza** previsti dalla legge applicabile e dal Codice.

8. ONORABILITÀ

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda che tutti i candidati alla carica di amministratore del prossimo organo di amministrazione possiedano i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies e dell'art. 148, comma 4, TUF e dell'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. In particolare, debbono dichiarare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- b) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs.6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;



- c) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - (iv) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso di estinzione del reato;
- e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

9. CUMULO DI INCARICHI

La disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico risulta essere un requisito fondamentale che gli amministratori devono essere in grado di assicurare, tenendo anche conto degli eventuali incarichi di componenti dei comitati interni che potrebbero essere chiamati a ricoprire.

Il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures non ha individuato o definito criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che può essere considerato "compatibile" con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore della Società.

Tuttavia, la Società intende conformarsi, mediante una prassi non formalizzata, a quanto contenuto nell'art. 3 del Codice, relativamente all'obbligo dei componenti dell'organo di amministrazione di assicurare una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti ad esso attribuiti. Tale assicurazione deve essere fornita dal singolo amministratore anche tenendo conto dell'impegno



connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni.

Alessandria, 10 marzo 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Giovannini", is written over the typed name.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Cav. Del Lav. Ing. Marco Giovannini